

(N. 67)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e Foreste

(SEgni)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 AGOSTO 1948

Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31

ONOREVOLI SENATORI. — In seguito alle recenti alluvioni che hanno devastato vaste zone del Piemonte e della Liguria, sono state invocate sollecite provvidenze di questa Amministrazione in favore delle Aziende, le quali, versando già in condizioni economiche notevolmente depresse in conseguenza della guerra, hanno subito per effetto del nuovo sinistro, una più grave diminuzione della loro efficienza produttiva.

Poichè l'eccezionale entità ed estensione dei danni non consentirebbe una pronta riparazione con i limitati mezzi che potranno impiegarsi dagli agricoltori, e, d'altra parte, è di estremo interesse facilitare la ripresa produttiva delle dette aziende, questo Ministero ha esaminato la possibilità di provvedere a tal fine nei modi consentiti dal decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31.

Osta però all'attuazione di tale intervento l'assoluta deficienza di mezzi finanziari, dato che l'intero ammontare dei fondi di cui fu autorizzata la spesa per la concessione dei contributi previsti dal citato articolo 1, è

stato ripartito tra i vari Ispettorati provinciali, ed, in massima parte, da questi già impegnato. Nè comunque sembra conveniente attingere dalle assegnazioni effettuate in favore di altri Ispettorati, poichè ciò turberebbe l'esecuzione dei piani già predisposti per la utilizzazione dei detti fondi.

Alle difficoltà prospettate potrà invece meglio ovviarsi destinando all'erogazione — nelle zone danneggiate — dei contributi previsti dall'articolo 1, una parte (relativamente esigua) dei fondi autorizzati per l'esecuzione dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo. Infatti l'applicazione di quest'ultimo articolo ha avuto inizio in data più recente, e la concessione dei contributi ivi previsti è soggetta a più rigorose restrizioni, onde vi è tuttora una limitata disponibilità sul relativo capitolo di bilancio. Questa verrebbe quindi impiegata per contribuire, sia pure in piccola parte, alla ricostituzione dell'efficienza produttiva delle aziende più danneggiate, beninteso sotto le condizioni e secondo le modalità di cui al ripetuto decreto legislativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di lire 1.500.000.000 disposta con i decreti legislativi 1° luglio 1946 n. 31 e 24 ottobre 1946, n. 467, per la concessione di contributi nelle spese di ricostruzione di beni strumentali nelle aziende agricole danneggiate dalla guerra, è ridotta di 30 milioni di lire.

Nella eguale misura è aumentata la complessiva autorizzazione di spesa di lire 8 miliardi e 200.000.000 di lire di cui ai decreti legislativi 1° luglio 1946, n. 31, 9 ottobre

1947, n. 1444, 12 dicembre 1947, n. 1483, 5 marzo 1948, n. 121 e 17 marzo 1948, n. 219, per la concessione di contributi previsti all'articolo 1° del già menzionato decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, a favore della ripresa delle aziende agricole e della utilizzazione della mano d'opera disoccupata.

Art. 2.

Il Ministro per il Tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del precedente articolo.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.